

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1993

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRIEI

Visto l'art. 34 del Testo Unico delle leggi sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica approvato con D. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237 e l'art. 53 del Regolamento per l'esecuzione del precedente Testo Unico 24 febbraio 1938, n. 329, approvato con R. D. 6 giugno 1940, n. 1481;

NOTIFICA

1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555 e successive modificazioni), possono divenire tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1993 e che agli effetti di leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.

Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 14 della legge succitata, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o i tutori.

2. - I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita debitamente autenticato.

3. - I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 44 del codice stesso.

4. - Nel caso che taluno nato nell'anno 1993 sia morto, i genitori, tutori o congiunti esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte, che dall'Ufficiale dello Stato civile viene rilasciato in carta libera.

5. - Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato civile siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione.

Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

6. - Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dagli artt. 130, 131 e 132 del suddetto T. U. delle leggi sulla leva e reclutamento.

Art. 35 del Testo Unico delle leggi sulla leva e reclutamento nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1. - i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

2. - i giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

3. - i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4. - i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5. - i giovani nati o residenti nel Comune che, trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

6. - i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune;

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Dal Municipio, li 1° gennaio 2010



IL SINDACO

DR. MARCO MUGGIADA